



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IRPEF E MANCATA RISCOSSIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 15[^], sentenza del 24/06/2026, pubbl. il 01/07/2026, n. 4153

Composizione

Fraioli Fernanda (Presidente e Relatore) – Di Gioacchino Rosanna – Serafini Chiara

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 501 REDDITO DEI FABBRICATI - IN
GENERE

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) – Locazione - Oggetto dell'imposta -
Fattispecie

Massima

In caso di locazione, in base al principio della "competenza", l'imposta è legata alla titolarità del bene ed alla sua capacità di produrre reddito, non già all'effettivo incasso. (Fattispecie relativa ad un contratto di locazione a uso commerciale, in cui la Corte ha ritenuto che l'imposta vada applicata in ragione del canone risultante dal contratto di locazione, non rilevando il separato accordo con cui le parti abbiano convenuto una riduzione progressiva del canone pattuito in vista di una eventuale e futura compensazione con la indennità per perdita di avviamento commerciale).

Rif. normativi

Art. 26 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 9 febbraio 2026, n. 2895; Cass. civ, sez. V, 9 maggio 2019, n. 12332

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2026